



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PARMA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

|                          |                  |                     |                   |
|--------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>LAGUARDIA</b> | <b>GERARDO</b>      | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>VOLPI</b>     | <b>MARCO ALBINO</b> | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>LARINI</b>    | <b>EVIO</b>         | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                  |                     |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                     |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                     |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                     |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 1148/09  
depositato il 06/11/2009

- avverso PREAVVISO F.A. IRPEF + IRAP  
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA PARMA S.P.A.

proposto dal ricorrente:

**[REDACTED]**  
**[REDACTED]**

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE  
CUCCU PAOLO  
S.DA ZAROTTO 86/A 43100 PARMA PR

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1148/09

UDIENZA DEL

20/01/2010 ore 09:00

SENTENZA

N° 22/07/10

PRONUNCIATA IL:


20/01/2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18/02/2010

Il Segretario

*[Handwritten Signature]*



### Fatto

~~Sarolani Amedeo~~, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo di beni immobili registrati effettuata da Equitalia Emilia Nord chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di cui ad articolata argomentazione difensiva in atti.

In particolare la difesa ricorrente eccepisce che l'atto impugnato:

1. risulta privo di notifica;
2. è stato recapito presso un albergo anziché presso l'abitazione del ricorrente;
3. l'atto non reca alcun allegato contrariamente a quanto indicato nello stesso;
4. non si evince da quali cartelle di pagamento l'atto tragga origine;
5. le cartelle di pagamento non sono state allegate.



### Diritto

Il ricorso merita accoglimento.

L'atto impugnato è inquadrabile tra quelli cui è applicabile l'obbligo della motivazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente - l. n. 212 del 2000 - e pertanto quando faccia riferimento ad un altro atto, deve essere corredato da quest'ultimo.

Nel caso di specie, viceversa, l'atto non risulta motivato nemmeno "per *relationem*" alle cartelle da cui trae origine atteso che, contrariamente a quanto riportato nello stesso, non risulta allegato alcun prospetto.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso.

Condanna parte soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di soccombenza che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre ad IVA e cassa previdenza.

Parma, li 20.01.2010

**IL RELATORE**

(Avv. Marco Volpi)



**IL PRESIDENTE**

(Dott. Gerardo Laguardia)